

1. DEFINIZIONI

Le presenti condizioni generali (qui di seguito "Condizioni Generali") regolano ogni fornitura (di seguito "Fornitura") di prodotti (di seguito "Prodotti") del Fornitore.

Nelle presenti **Condizioni Generali di Vendita** le seguenti parole avranno i seguenti significati:

- "**Condizioni**" indica le condizioni di vendita qui contenute;
- "**Fornitore**" indica Rhoss S.p.A. con sede legale in Codroipo (UD) Via Oltre Ferrovia 32, P. IVA P.IVA IT01428470932 e C.F. 01142230299;
- "**Acquirente**" indica la parte che acquista i Prodotti/Servizi dal Fornitore;
- "**Prodotti**" indica tutte le forniture di unità, accessori e servizi del Fornitore;
- "**Proposta d'Ordine**" indica l'offerta di Prodotti del Fornitore anche per il tramite di Agenti, procuratori od altri intermediari;
- "**Conferma d'Ordine**" indica la conferma dell'Ordine da parte del Fornitore inviata all'Acquirente;
- "**Giorni**" indica i giorni lavorativi;
- "**Settimana di approntamento**" indica la settimana in cui i Prodotti saranno disponibili per la spedizione od il ritiro.

2. GENERALITÀ

Le presenti Condizioni Generali disciplinano la Proposta d'Ordine, l'inoltro e l'accettazione degli ordini d'acquisto ("**Conferma d'Ordine**") da parte del Fornitore e fanno integralmente parte del contratto. Le Condizioni Generali del Fornitore prevalgono su eventuali diverse condizioni generali di acquisto dell'Acquirente, ed eventuali modifiche non saranno valide se non espressamente concordate ed accettate per iscritto dal Fornitore. La Proposta d'Ordine fatta da Agenti, procuratori od altri intermediari, e da essi inoltrata al Fornitore, non vincola quest'ultimo fintanto che la Proposta d'Ordine non sia stata accettata con la formale Conferma d'Ordine.

3. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Salvo diversa indicazione scritta, il termine di validità di ciascuna Proposta d'Ordine formulata dal Fornitore è di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione. Decorso tale periodo la **Proposta d'Ordine** diverrà automaticamente priva di efficacia, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

4. VALIDITÀ DELL'ORDINE

Il Contratto di fornitura si intenderà perfezionato solo al ricevimento della Conferma d'Ordine del Fornitore da parte dell'Acquirente. Eventuali modifiche richieste dall'Acquirente alla Conferma d'Ordine del Fornitore dovranno essere specificatamente approvate per iscritto dal Fornitore e potranno comportare la modifica della settimana di approntamento e del prezzo precedentemente stabilito.

5. TERMINI DI APPRONTAMENTO

La Settimana di Approntamento dei Prodotti verrà esposta sulla Conferma d'Ordine. Il Fornitore comunicherà all'Acquirente il giorno della Settimana di Approntamento in cui la fornitura sarà approntata per la spedizione o per il suo ritiro. Il Fornitore si riserva il diritto di applicare le spese di giacenza delle unità nella misura del 2% del valore della fornitura al mese qualora, trascorsi inutilmente 10 giorni dalla comunicazione dell'approntamento dei Prodotti, l'Acquirente non abbia adempiuto al suo preciso obbligo, di confermare la spedizione od il ritiro.

In caso di spedizione a carico di Rhoss S.p.A. i materiali vengono consegnati all'indirizzo indicato dal Cliente ed il materiale si intende reso a bordo automezzo, scarico a carico del Cliente, salvo diversa pattuizione scritta. Disagi o impedimenti oggettivi allo scarico daranno al Fornitore la facoltà di addebitare al Cliente gli extra costi sostenuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cambio di destinazione, scarico a terra, ecc.).

I termini di consegna indicati nell'Ordine sono indicativi e non impegnano il Fornitore, ed è esclusa qualsiasi Sua responsabilità per danni diretti o indiretti fatti salvi i casi di dolo o colpa grave per eventuali danni diretti e/o indiretti dovuti a ritardi nei termini di consegna indicati.

Alla consegna/ritiro il Cliente è tenuto a verificare l'imballaggio e i materiali segnalando immediatamente al Fornitore eventuali

danni o difetti. Allo scopo dovrà essere trascritta nel Documento Di Trasporto una specifica riserva al vettore/personale del magazzino. Non è da considerarsi valida un'annotazione generica di riserva, ne tantomeno saranno considerati nella responsabilità del Fornitore danni da trasporto verificabili al momento della consegna che non abbiano formato oggetto di specifica riserva scritta al vettore/personale di magazzino. Reclami non verificabili alla consegna/ritiro, pena la decadenza, potranno essere comunicati entro e non oltre 8 giorni della consegna/ritiro.

6. OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

Sono a carico dell'acquirente tutte le attività preliminari all'installazione dei Prodotti, oltre che l'installazione stessa.

7. TERMINI DI GARANZIA PER I PRODOTTI INSTALLATI IN ITALIA

I termini di garanzia decorrono dalla data del primo avviamento dove obbligatorio o acquistato, dalla data di consegna per i prodotti per i quali il primo avviamento non sia previsto.

Listino Residential & Light Commercial

Refrigeratori, EXP (*), Pompe di Calore ed Electa-REK (**):

- Con primo avviamento: 24 mesi da data avviamento, massimo 30 mesi da data di consegna
- Senza primo avviamento (dove non obbligatorio): 24 mesi da data di consegna.

Pompe di calore Electa Eco, Electa ECOS-B, Electa ECOS-T:

- Con primo avviamento: 48 mesi da data avviamento, massimo 54 mesi da data di consegna
- Senza primo avviamento: 30 mesi da data di consegna

Pompe di calore Electa-SAN: 30 mesi da data di consegna

Unità terminali: 30 mesi da data di consegna

Listini Applied Systems Macrosystem e Trattamento Aria

Refrigeratori (*), EXP (*), Pompe di Calore (*):

- 12 mesi da data avviamento, massimo 24 mesi da data di consegna

Centrali di trattamento aria:

- Senza regolazione: 24 mesi da data di consegna
- Con regolazione (*): 12 mesi da data avviamento, massimo 24 mesi da data di consegna

Deumidificatori Dry-Pool (*)

- 12 mesi da data avviamento, massimo 24 mesi da data di consegna

(*) Unità con avviamento obbligatorio

(**) Avviamento obbligatorio per unità Midipack-I e Compact-ID dotate di inverter

Nei casi in cui sia obbligatorio l'acquisto del primo avviamento la validità della garanzia sarà subordinata a che lo stesso sia eseguito da personale autorizzato dal Fornitore. La garanzia o la sua eventuale estensione (da richiedere a Rhoss S.p.A.) coprono la difettosità di componenti, la manodopera, pezzi di ricambio e materiale d'uso. Non sono coperti i costi della manutenzione ordinaria (rabbocchi gas, cambi olio, cambi o pulizia filtri, pulizia degli scambiatori) né di quella straordinaria (modifiche impiantistiche, verifiche, avviamenti stagionali).

In generale la garanzia non copre difettosità dovute a cause non addebitabili al Fornitore.

Ogni altro onere è a carico dell'Acquirente, ivi compreso i costi per eventuale sollevamento e/o movimentazione nonché i costi per rendere accessibile l'intervento di sostituzione in garanzia. I materiali sostituiti in garanzia restano di proprietà del Fornitore al quale devono essere restituiti (salvo diversa prescrizione). Le riparazioni in garanzia saranno, a scelta del Fornitore, eseguite nel sito di installazione o presso il proprio stabilimento.

Per le unità installate all'estero, la garanzia è limitata alla sostituzione del pezzo dichiarato difettoso, con la fornitura del pezzo nuovo franco sede dell'Acquirente in Italia, e la restituzione da parte dell'acquirente del pezzo ritenuto difettoso franco stabilimento del Fornitore sito in Codroipo (UD) Via Oltre Ferrovia 32.

8. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Oltre a quanto previsto nel successivo art. 11, sono esclusi da ogni forma di garanzia:

- prodotti installati senza aver cura delle specifiche tecniche contenute nel manuale d'uso ed installazione o contro le normative vigenti;
- prodotti impiegati in modo improprio o periti per mancata o non corretta manutenzione;
- manomissioni da parte di personale tecnico non autorizzato dal Fornitore.

Sono altresì esclusi da garanzia contrattuale Prodotti danneggiati da inefficienza degli impianti elettrici, idraulici o aeraulici, o da agenti atmosferici, inadeguatezza del mezzo utilizzato per lo scarico o, in generale, in circostanze non riconducibili a difetti di fabbricazione del prodotto.

9. ANNULLAMENTO DELL'ORDINE

Qualora l'acquirente chieda di annullare l'ordine entro 10 giorni dal ricevimento della Conferma d'Ordine, sarà tenuto a corrispondere una somma a titolo di penale pari al 15% del valore della Conferma d'Ordine.

10. FORZA MAGGIORE

Il Fornitore non sarà responsabile nei confronti dell'acquirente per inadempimenti o ritardi nell'esecuzione dei propri obblighi contrattuali nella misura in cui siano dovuti ad "Eventi di Forza Maggiore". Non costituirà dunque inadempimento agli obblighi assunti nell'/negli Ordine/i e nel/nei Contratto/i la mancata esecuzione delle obbligazioni del Fornitore che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili o al di fuori del proprio controllo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della pubblica Autorità, interruzioni del lavoro nello stabilimento del Fornitore o di suoi sub fornitori, sinistri, interruzioni nei trasporti, mancanza della necessaria documentazione per dar corso all'ordine. In queste ipotesi il Fornitore potrà recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. All'acquirente spetterà unicamente la restituzione delle somme anticipate, escluso qualsiasi risarcimento.

11. TERMINI DI PAGAMENTO E ALTRI CASI DI LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

I pagamenti dovranno essere effettuati dall'Acquirente secondo le modalità prescritte nella Conferma d'Ordine. Eventuali ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze concordate, anche di una sola rata, saranno sanzionati secondo il disposto del Decreto Legislativo nr. 231/2002 ed il Fornitore avrà comunque diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero del proprio credito. Resta inteso che il mancato rispetto delle condizioni di pagamento, comporterà il diritto del Fornitore di interrompere le forniture, senza obbligo di comunicazione alcuna, oltre che all'immediata sospensione dei termini di garanzia contrattuale sulle Unità fornite, nonché la decadenza di qualsiasi altro obbligo connesso alla vendita quale, a titolo non esaustivo, il montaggio, il primo avviamento od il collaudo, senza che ciò possa costituire inadempimento contrattuale del Fornitore. Altresì in caso di mancato o ritardo nel pagamento anche di una sola rata, il Fornitore potrà ritenere risolto il Contratto, trattando interamente le somme sino a quel momento percepite, in deroga a quanto disposto a titolo di indennizzo ai sensi dall'art. 1526 c.c..

12. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Il Fornitore avrà la facoltà di sospendere la fornitura, oltre che per quanto disciplinato all'art. 9 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, in qualunque momento in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'acquirente ai sensi e per gli effetti dell'art.1461 del C.C..

13. SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI E LIMITAZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Nei casi in cui la Fornitura sia destinata ad essere esportata fuori dai confini doganali dell'Unione Europea, l'Acquirente dichiara di conoscere e garantire il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili all'export, comprese le restrizioni com-

merciali, economiche o finanziarie o gli embarghi commerciali e qualsiasi emendamento, imposte da qualsiasi autorità governativa ivi inclusi gli Stati Uniti e l'Unione europea. L'Acquirente si impegna dunque a che l'esportazione non sia fatta verso persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a misure restrittive dell'Unione europea e/o verso soggetti presenti nella List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons ("SDN List") pubblicata dall'Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), o verso soggetti che siano posseduti o controllati da persone o entità menzionate in tali elenchi ed, in ogni caso in queste ipotesi è comunque preclusa la possibilità che i Prodotti del Fornitore siano destinati ad usi bellici. Il Fornitore non sarà responsabile, e l'Acquirente accetta di tenere indenne e risarcire il Fornitore per i danni -di qualsivoglia natura- comunque collegati alla violazione di tali leggi.

14. RISPETTO DELLE LEGGI ANTI-CORRUZIONE

L'Acquirente si impegna a rispettare tutte le leggi locali, nazionali, ed internazionali, in materia di lotta alla corruzione, all'abuso d'ufficio, alle tangenti nello svolgimento della propria attività. Si impegna altresì ad ottenere tutte le licenze, le autorizzazioni e i permessi richiesti da qualsiasi autorità competente, ed a non violare, né permettere, autorizzare o tollerare alcuna violazione delle Leggi Anti-corruzione. Con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, l'Acquirente dichiara di avere preso conoscenza del Codice Etico e del Modello adottato da Rhoss S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 231/2001, documenti liberamente consultabili mediante accesso sito <https://www.rhoss.it/it/termini-e-condizioni/> e si impegna a rispettare i principi e le regole di comportamento ivi declinati, assumendo un contegno conforme a quanto ivi previsto. La violazione dei prescritti principi e regole di comportamento da parte dell'Acquirente costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione di sanzioni di diverso grado dipendenti della gravità della violazione stessa, come previste dallo stesso Modello 231, quali la diffida, l'applicazione di una penale, o la risoluzione immediata del rapporto contrattuale (ex art. 1456 cod. civ., da esercitarsi con raccomandata A.R. e/o a mezzo posta elettronica certificata), fatta salva comunque ogni altra soluzione di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti da parte di Rhoss S.p.a.

15. INFORMATIVA PRIVACY

I dati forniti dal Cliente verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (normativa sulla privacy), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale.

16. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e viene riconosciuta la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 4 L. 218/1995. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione od esecuzione presente contratto, le parti concordano e stabiliscono che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 cpc sarà esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Udine, intendendosi così derogata ed eliminata ogni altra diversa competenza territoriale alternativa stabilita dalla legge.